

# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

*Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento*

Prot. N.

Roma, 28 aprile 2004

## **CIRCOLARE 3529/5979**

**OGGETTO:** Attività di identificazione dei detenuti extracomunitari finalizzata all'esecuzione delle misure di rimpatrio previste dal D.L. vo 286/1998.

Si è dovuto constatare che il tempo concesso dalla vigente normativa per il trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza temporanea (20 giorni prorogabili di ulteriori 10 giorni) è spesso insufficiente per addivenire alla sua identificazione ed ottenere i documenti di viaggio necessari per il rimpatrio dei detenuti e degli internati extracomunitari destinatari di provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato.

L'attività di identificazione richiede infatti lo scambio di una serie di notizie con le autorità consolari del Paese straniero di sedicente appartenenza, la presa di contatto tra dette autorità ed il detenuto, l'effettuazione delle necessarie verifiche, la materiale predisposizione della documentazione di espatrio.

La vigente normativa, com'è noto, prevede la comunicazione delle scarcerazioni alle autorità di pubblica sicurezza soltanto al momento delle dimissioni dagli istituti penitenziari. E' altresì noto che gran parte delle persone straniere detenute o internate forniscono, al momento dell'arresto o successivamente – generalità false e/plurime. Ne deriva la oggettiva difficoltà di pervenire in tempi rapidi all'identificazione dei predetti.

E' pertanto opportuno disciplinare – d'accordo con il Servizio immigrazione e polizia di frontiera del Ministero dell'interno – il flusso di comunicazioni alle Questure anticipandolo al momento dell'ingresso negli istituti penitenziari dei detenuti e degli internati extracomunitari, al fine di avviare per tempo l'attività identificativa diretta all'espulsione dello straniero.

Per sovvenire a tale comune esigenza di efficienza dell'azione di prevenzione del Ministero dell'interno, si dispone quanto segue.

1. Quando faccia ingresso in carcere uno straniero extracomunitario di identità non certa (perché privo di documenti, o con documenti apparentemente contraffatti o alterati), l'istituto comunicherà a mezzo fax alla Questura competente per territorio:

1.1 la cittadinanza sedicente

1.2 le generalità sedicenti

1.3 la tipologia del reato

1.4 il fine pena

1.5 la posizione giuridica (in attesa di primo giudizio, appellante, ricorrente, definitivo)

2. All'atto della dimissione dall'istituto penitenziario per trasferimento, la Direzione dovrà comunicare il nuovo luogo di detenzione alla Questura locale ed a quella del nuovo luogo di detenzione.
3. Le LL.SS. agevoleranno anche ai sensi dell'art.33 reg. es, i contatti con le autorità consolari.  
Si segnala tuttavia che, mentre il Console ha diritto di richiedere di colloquiare con il detenuto, quest'ultimo non può essere obbligato a conferire con lo stesso Console.
4. Il detenuto ha facoltà di richiedere che al colloquio sia ammesso il proprio difensore, in ragione delle implicazioni fra procedimenti penali e il procedimento amministrativo di diritto italiano, consolare, internazionale cui può dare seguito l'incontro con il Console medesimo.
5. La direzione centrale della polizia di Stato in indirizzo ha fatto pervenire l'elenco dei numeri di telefono e di telefax delle Questure – Ufficio Stranieri cui le comunicazioni previste dai precedenti paragrafi saranno inviate (allegato 1).
6. Con riferimento agli stranieri extracomunitari attualmente detenuti o internati, la comunicazione sarà fatta all'entrata in vigore della presente circolare.
7. Le disposizioni della presente circolare decorreranno dal 21 agosto 2000.

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO**